



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

| | n. 12 | - | de | el <u>22/1/8</u> | 025 |
|---|----------|----|----|------------------|-----|
| Oggetto: Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO), ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI. | | | | | |
| Esecuzi | ione: | AG | | | |
| Conosc | enza: | | | | |
| <u>Conseg</u> | nata il: | | | | |

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;

Mp



Deliberazione n.

Riunione del

22/1/2025

VISTA

la nota del 17 dicembre 2024 prot. n. PF/rs 0247/2024 con la quale la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO), deliberato dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2024;

RILEVATO

che il testo del citato articolo risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO) della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo deliberato dal Consiglio Federale in data 16 dicembre 2024.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO F.to Carlo Mornati IL PRESIDENTE F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore // Avv. Michele Signorini

Riuniono del...CC/44494 x



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



REGOLAMENTO DEL SAFRO

Edizione 16 dicembre 2024





REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA RANGE OFFICER

TITOLO I IL COMITATO SETTORE ARBITRALE FEDERALE RANGE OFFICER (S.A.F.R.O.).

ART. 1 DEFINIZIONE, ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

- 1. La Comitato Coordinatore S.A.F.R.O. un organismo di supporto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (F.I.T.D.S.) che provvede secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale (C.F.) e nell'ambito del budget assegnatogli e dei protocolli operativi, ma senza vincolo di subordinazione al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli ufficiali di gara (denominati Range Officer, in breve "R.O."), tesserati alla FITDS, e provvede alla tenuta dell'Albo Nazionale Range Officer (A.N.R.O.).
- 2. Gli Ufficiali di gara, nella qualifica tecnica e con i compiti specifici a loro attribuiti, intervengono alle manifestazioni agonistiche indette o autorizzate dalla FITDS allo scopo di garantirne l'osservanza dei regolamenti e l'omologazione ufficiale.

TITOLO II LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

ART. 2 ORGANI

Il S.A.F.R.O. si articola in:

A) ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

- 1) Il Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O., eletto dai rappresentanti degli Ufficiali di Gara in seno al Consiglio Federale (art. 27 Statuto);
- 2) Il Comitato Coordinatore S.A.F.R.O.

B) ORGANI PERIFERICI

Convocatori di Macroarea;

C) ORGANI DI SUPPORTO

Formatori.

Jv





ART. 3 IL RESPONSABILE NAZIONALE

- 1. È eletto dai rappresentanti degli Ufficiali di Gara in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva che provvede alla nomina del Consiglio Federale e dura in carica per il quadriennio olimpico.
- 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Responsabile Federale del S.A.F.R.O. vengono svolte da altro componente del Comitato Coordinatore.
- 3. In caso di dimissioni o decadenza subentrerà nella carica il primo dei non eletti, purchè abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti da primo eletto. Si applica comunque l'art. 28, comma 3, dello Statuto federale.

ART. 4 LE FUNZIONI DEL RESPONSABILE NAZIONALE

Al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge il collegamento tra il C.F. e il Comitato S.A.F.R.O.;
- b) sovrintende l'attività del Comitato S.A.F.R.O. al fine di assicurarne il funzionamento;
- c) propone al C.F. il programma annuale del Comitato S.A.F.R.O.;
- d) propone al C.F. le modalità di intervento annuali ed il budget necessario al funzionamento;
- e) coordina la formazione e l'aggiornamento dei Giudici di Gara; per questa attività il Responsabile Nazionale si avvale dei Formatori.

ART. 5 IL COMITATO COORDINATORE

- 1. Il Comitato S.A.F.R.O. è composto e dal Responsabile Nazionale che lo presiede e da due ulteriori membri nominati dal Consiglio Federale. Partecipa al Comitato S.A.F.R.O., senza diritto di voto, il Regional Director.
- 2. Il Comitato S.A.F.R.O. provvede alla nomina dei Convocatori di macro-area e cura la formazione e l'aggiornamento dei Giudici di Gara.
- 3. I componenti del Comitato S.A.F.R.O. restano in carica per la durata del mandato del Responsabile Nazionale e possono essere rimossi dal C.F. per inadempienze o gravi mancanze, nonché per eventuali provvedimenti disciplinari nei loro confronti emessi dagli Organi di Giustizia Federale.
- 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un componente oltre al Responsabile Nazionale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto, prevale quello del Responsabile Nazionale.
- 4. Il comitato S.A.F.R.O., nell'ambito del budget annuale allo stesso assegnato dal C.F., può avvalersi della collaborazione di elementi qualificati ed esperti per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, su proposta del Responsabile Nazionale S.A.F.R.O.

N pr





5. Possono essere invitati alle riunioni del comitato S.A.F.R.O., senza diritto di voto, tesserati FITDS ed esperti/tecnici esterni, per la trattazione di argomenti specifici.

ART. 6 COMPITI

- 1. Il Comitato SAFRO, nell'ambito del budget annuale allo stesso assegnato dal C.F., può nominare un addetto all'attività amministrativa che funge anche da Segretario e che cura:
 - a) la redazione del budget preventivo annuale di spesa;
 - b) il rendiconto dell'attività dei Giudici di gara;
 - c) la gestione burocratica del settore e l'inventario del vestiario e del materiale.
- 2. Il Regional Director mantiene i contatti con l'IROA e con l'IPSC relativamente agli aggiornamenti dei regolamenti internazionali e riguardo agli accreditamenti degli arbitri nazionali presso l'IROA.
- 3. Il comitato S.A.F.R.O., collegialmente, inoltre:
 - a) collabora con il Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. alla stesura delle disposizioni interne annuali;
 - b) esamina la posizione dei singoli ufficiali di gara, il loro inquadramento e provvede ad effettuare i passaggi di qualifica;
 - c) commina eventuali provvedimenti tecnici agli ufficiali di gara;
 - d) cura l'aggiornamento degli ufficiali di gara e nomina i formatori S.A.F.R.O.;
 - e) compila, prima dell'inizio dell'anno sportivo, e comunque entro il mese di novembre, gli elenchi degli ufficiali di gara ritenuti idonei alla direzione delle gare minori, di quelle relative al Campionato Federale, Italiano e delle competizioni internazionali (Level 3 IPSC);
 - f) trasmette di norma all'inizio di ogni anno sportivo al Responsabile Nazionale del S.A.F.R.O. la lista dei nominativi degli ufficiali di gara meritevoli e ritenuti idonei a sostenere le prove per il passaggio ad ufficiale di gara Internazionale IROA (la cui disciplina è prevista all'art. 11 del presente Regolamento);
 - g) valuta gli ufficiali di gara nazionali già abilitati per il loro passaggio a qualifica superiore;
 - h) esamina e delibera sulle richieste di dimissioni e di congedo temporaneo e si pronuncia sui casi di decadenza degli arbitri (anche a seguito di provvedimenti emanati dagli Organi di Giustizia Federale);
 - m) delibera su ogni altra questione ai fini di assicurare il miglior funzionamento del settore ed assolve i compiti che gli sono affidati dal Responsabile Nazionale preposto.

ART. 7 ORGANI PERIFERICI

I Convocatori di Macroarea curano la designazione dei Giudici di gara nelle competizioni ufficiali Federali o comunque quando richiesto dal Comitato SAFRO o dal Responsabile Nazionale.

1/1





ART. 8 ORGANI DI SUPPORTO

- 1. I Formatori sono coloro che possiedono i requisiti:
- a) hanno competenze e conoscenze riconducibili alle seguenti aree tematiche:
 - 1. Management;
 - 2. Giuridica e Fiscale;
 - 3. Psicologia e Sociologia;
 - 4. Comunicazione e Marketing;
 - 5. Scienze Motorie;
 - 6. Sicurezza e Prevenzione;
 - 7. Fisiologia e Biomeccanica;
 - 8. Impiantistica sportiva.

Per competenze e conoscenze in riferimento alle aree di cui sopra si intende:

- essere docente/ricercatore presso Università o istituti scolastici in materie attinenti quali ad esempio: economia, giurisprudenza, scienze psicologiche e sociali, scienze della comunicazione, scienze motorie, ingegneria etc.;
- II. aver maturato esperienza lavorativa di almeno 3 anni e/o con ruoli di responsabilità presso la Pubblica Amministrazione o presso aziende pubbliche/private ovvero essere un libero professionista in settori attinenti;
- III. essere un tecnico con titolo riconosciuto da una FSN o DSA;
- IV. essere formatore/docente presso enti/società di formazione in materie attinenti;
- V. essere assistente tecnico (laureato o diplomato) con competenza ed esperienza professionale in materie attinenti.
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale.
- 2. Fermo restando i requisiti di cui al precedente art. 8.1., potranno svolgere l'attività di formatore essendo sostanzialmente equiparati ad assistente tecnico con competenza ed esperienza professionale in materie attinenti quei Giudici di Gara che abbiano almeno: (i) il diploma di scuola media superiore; (ii) maturato una anzianità quinquennale come Giudice di Gara e (iii) la qualifica di Chief Range Officer.

TITOLO III ALBO NAZIONALE RANGE OFFICER (A.N.R.O.)

ART. 9 COMPETENZE DEGLI ISCRITTI NELL'ALBO

Nell'Albo Nazionale Range Officer sono iscritti i tesserati della FITDS che hanno conseguito la qualifica di Range Master (RM); Chief Range Officer (CRO); Stats Officer (SO); Stats Officer Sezionale (SOS), Range Officer (RO) e Range Officer Sezionale (ROS).

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo è di competenza del Comitato Coordinatore del SAFRO.

Mr





ART. 10 ISCRIZIONE ALL'ALBO

- 1. Sono inseriti nell'Albo coloro che hanno superato gli esami finali dei seminari organizzati dal SAFRO ed in possesso di tutti i requisiti previsti dai Regolamenti Federali vigenti.
- 2. Coloro che intendano partecipare ai corsi di formazione per Range Officer dovranno essere in possesso di idoneo certificato-medico sportivo per attività agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva.
- 4. Il limite di età per svolgere l'attività arbitrale è fissato a 71 anni.
- 5. Il Comitato Coordinatore può rifiutare qualsiasi richiesta di iscrizione all'Albo se ritiene che l'interessato non sia professionalmente, fisicamente, tecnicamente o moralmente idoneo a ricoprire il ruolo arbitrale.
- 6. Gli iscritti all'Albo, che avranno effettivamente arbitrato il numero di gare stabilite annualmente dal Comitato coordinatore, avranno diritto ad una scontistica riservata per il rinnovo del tesseramento Federale. Coloro che non effettuano il pagamento della quota di tesseramento determinata dal C.F. non possono svolgere alcuna attività arbitrale.

ART. 11 SOSPENSIONE DALL'ALBO

- 1. La sospensione dall'Albo può avvenire:
 - a) per mancata frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento;
 - b) per la posizione irregolare derivante dalla morosità nei confronti della F.I.T.D.S.;
 - c) per l'avvio di procedimento disciplinare o per sanzioni degli Organi di Giustizia;
 - d) per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità amministrativa che comporti la revoca o sospensione del porto d'armi.
- 2. Gli ufficiali di gara sospesi dall'Albo per i motivi suesposti sono inibiti dallo svolgimento di ogni attività inerente al settore arbitrale.
- 3. Gli Ufficiali di gara sottoposti a procedimento disciplinare sono automaticamente sospesi dall'Albo; la sospensione termina all'esito del procedimento disciplinare in caso di archiviazione o proscioglimento o alla scadenza della sanzione irrogata. Durante la sospensione gli Ufficiali di Gara possono esclusivamente partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento.

ART. 12 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

//r





La cancellazione dall'Albo può avvenire, con deliberazione del Comitato SAFRO:

- a) per rinuncia alla qualifica;
- b) per radiazione dalla Federazione o per sanzioni disciplinari definitive che comportino una sospensione pari o superiore a sei mesi;
- c) per la mancata partecipazione ad almeno due seminari di aggiornamento obbligatori consecutivi nel corso del quadriennio olimpico;
- d) per inattività nel corso di due anni solari consecutivi ovvero per rifiuto della convocazione per tre volte, anche non consecutive, nel corso della stessa stagione agonistica;
- e) per aver ricevuto almeno tre valutazioni negative, da parte dei Range Master, nel corso dell'annata sportiva.

ART. 13 RINUNCIA ALLA QUALIFICA E RE-ISCRIZIONE NELL'ALBO

- 1. Gli Ufficiali di gara possono rinunciare alla qualifica presentando domanda scritta al Comitato S.A.F.R.O.
- 2. Gli Ufficiali di gara che siano stati cancellati dall'Albo per motivi diversi dalla radiazione, possono chiedere al Comitato SAFRO di essere re-iscritti nell'Albo.
- 3. Nel caso di re-inserimento nell'Albo nell'ambito di un quadriennio, l'arbitro rientrerà con la medesima qualifica previa partecipazione ad un corso di aggiornamento; oltre il quadriennio l'arbitro rientrerà con la qualifica di RO e previa partecipazione al corso di formazione per Range Officer.

ART. 14 L'INQUADRAMENTO DELLE QUALIFICHE

- 1. Gli Ufficiali di Gara si suddividono nelle seguenti qualifiche tecniche (non alternative e cumulative tra loro):
 - a) Ufficiali di Gara Nazionali;
 - b) Ufficiali di Gara Internazionali;
 - c) Formatori.
- 2. Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono a loro volta qualificati in:
 - Range Master (RM) E' la massima autorità arbitrale ed è la principale autorità su tutte le persone e le attività che si svolgono sul campo di gara (inclusa la sicurezza del campo stesso), sullo svolgimento degli esercizi e sull'applicazione del regolamento IPSC e dei regolamenti federali. Tutte le squalifiche ed i ricorsi al Comitato di Arbitraggio devono essere portati alla sua attenzione. Il RM lavora in collaborazione con il Match Director;
 - Chief Range Officer (CRO) E' la persona che ha la principale autorità su tutte le persone e le attività che si svolgono negli esercizi a lui assegnati. Il CRO è responsabile dell'equa, corretta ed imparziale applicazione del regolamento IPSC e dei regolamenti federali (è sottoposto alla diretta autorità del Range Master);

MA





- Range Officer (RO) Impartisce i comandi per lo svolgimento di un esercizio, assicura che gli atleti osservino le disposizioni riguardanti l'esercizio e segue da vicino ogni atleta per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Egli inoltre dichiara tempo, punteggio e penalità assegnati a ciascun atleta e verifica che questi vengano correttamente trascritti sullo statino dello stesso (è sottoposto all'autorità di un Chief Range Officer e del Range Master).;
- Stats Officer (SO) Supervisiona il team di gestione dei risultati, raccoglie, classifica, verifica, tabula e conserva tutti gli statini di gara ed in ultimo genera le classifiche provvisorie e finali (sotto la diretta autorità del Range Master);
- Range Officer Sezionale (ROS) ha le medesime prerogative del RO ma con minore esperienza (cfr art. 15);
- Stats Officer Sezionale (SOS) ha le medesime prerogative dell'SO ma con minore esperienza (cfr art. 15).
- 3. Gli Ufficiali di Gara Internazionali (Arbitri IROA e Provisional IROA) hanno le medesime qualifiche degli Ufficiali di Gara Nazionali (RM, CRO, RO e SO).

4. I Formatori:

- sono nominati dal Comitato S.A.F.R.O. tra coloro che hanno i requisiti di cui al precedente articolo 8;
- conducono i seminari di formazione e aggiornamento secondo il programma definito dal Comitato stesso e valutano le prove finali dei corsi.
- 5. Per quanto attiene all'attività arbitrale gli Ufficiali di Gara fanno riferimento ai Convocatori di Macroarea nel cui ambito territoriale è compresa la località di loro residenza e/o di domicilio.

ART. 15 UFFICIALI DI GARA NAZIONALI SEZIONALI

- 1. Gli Ufficiali di Gara Nazionali Sezionali devono avere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il 71° anno di età;
 - b) avere almeno il diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - c) essere titolari di porto d'arma in corso di validità (ad eccezione degli SOS e SO);
 - d) non aver in corso un procedimento disciplinare della F.I.T.D.S. o di altri Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e non essere sottoposti a sanzione disciplinare.
- Al fine del conseguimento della qualifica superiore di Ufficiale di Gara, da ROS a RO e da SOS a SO, nel corso del primo biennio di attività, dovranno aver accumulato un minimo di sette (7) "Match Points" in gare IPSC di livello 2 o indette o sotto l'egida della FITDS/IPSC¹. Gli Ufficiali di Gara accumulano "Match Points" arbitrando le gare sotto egida Federale ed i livelli delle stesse equivalgono ai Match Points che vengono accumulati

¹ Si fa riferimento al "Match Ratings IPSC"





(a.e.: gara Level $1^2 = 1$ Match Point; gara Level $2^3 = 2$ Match Point; gara Level $3^4 = 3$ Match Point).

3. Il passaggio finale alla qualifica di Ufficiale di Gara effettivo RO e SO è subordinato alle valutazioni del Comitato SAFRO sulla base delle relazioni inviate dai Range Master nel loro Referto arbitrale e prevede la partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento organizzati dal S.A.F.R.O.

ART. 16 UFFICIALI DI GARA NAZIONALI EFFETTIVI

- 1. Gli Ufficiali di Gara Nazionali devono avere i seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il 71° anno di età;
 - b) avere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale;
 - c) essere titolari di porto d'arma in corso di validità, ad eccezione degli SO; gli Ufficiali di Gata Nazionali effettivi, non muniti di licenza di porto d'arma, potranno svolgere esclusivamente mansioni di SO o segnapunti, purché regolarmente tesserati alla Fitds ameno come Amatori;
 - d) non aver in corso un procedimento disciplinare della F.I.T.D.S. o di altri Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e non essere sottoposti a sanzione disciplinare.

ART. 17 PASSAGGIO DI QUALIFICA

- 1. Il passaggio di qualifica da RO a CRO è subordinato all'operatività continua di almeno 2 (due) anni nella qualifica precedente e dovranno aver accumulato un minimo di 12 (dodici) "Match Points" in gare IPSC di livello I, II o III indette o sotto l'egida della FITDS/IPSC, riportando note valutative sempre positive e alla partecipazione di tutti i corsi di aggiornamento indetti dal S.A.F.R.O., nonché al superamento degli esami previsti. Gli Ufficiali di Gara accumulano "Match Points" arbitrando le gare sotto egida Federale ed i livelli delle stesse equivalgono ai Match Points che vengono accumulati (a.e.: gara Level 1 = 1 Match Point; gara Level 2 = 2 Match Point).
- 2. Il passaggio di qualifica da CRO a Range Master è subordinato all'operatività continua di almeno due (2) anni nella qualifica precedente e gli aspiranti dovranno aver accumulato un minimo di quindici (15) "match points" in gare IPSC di livello I, II o III indette o sotto l'egida della FITDS/IPSC, riportando note valutative sempre positive e prevede la partecipazione a tutti i corsi di aggiornamento indetti dal Comitato S.A.F.R.O., nonché al superamento degli esami previsti.

² Almeno 3 esercizi e 10 tiratori

³ Almeno 6 esercizi e 50 tiratori

⁴ Almeno 12 esercizi e 120 tiratori





3. Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro qualità nell'arbitraggio, continuità (minimo 15 gare nell'anno solare) e non comune passione sportiva, il Comitato SAFRO potrà disporre la promozione alla qualifica superiore, sempre che abbiano ricevuto giudizi positivi nei vari arbitraggi.

ART. 18 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA E RETROCESSIONE

- 1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 28, per il mantenimento della qualifica di RM, CRO, RO e SO è obbligatorio accumulare per ogni anno solare un minimo di 3 (tre) "Match Point".
- 2. Se non viene registrata alcuna attività nell'anno solare (ovvero non avrà ottenuto alcun punto), l'arbitro sarà indicato come "non in regola" ("Not Current") e i punti sino ad allora acquisiti verranno azzerati.
- 3. La richiesta da parte dell'Ufficiale di Gara del congedo temporaneo per giustificato motivo sino a 24 (ventiquattro) mesi o la mancata partecipazione all'attività arbitrale per due stagioni sportive, per qualunque causa (ad esclusione dell'ipotesi di disponibilità e mancata convocazione), comporta la retrocessione nella qualifica di appartenenza precedente.

ART. 19 GLI UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

- 1. Un Ufficiale di gara con inquadramento minimo nella qualifica RO, che abbia una buona conoscenza della lingua inglese, che abbia regolarmente svolto attività arbitrale con giudizi positivi, che abbia maturato almeno quindici (15) "match points" e che non abbia in corso provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva nelle ultime due stagioni, potrà richiedere di aderire all'IROA per ufficiale di gara avente qualifica di RO Internazionale.
- Per la nomina ed i passaggi di qualifica degli Ufficiali di Gara Internazionale vige la competenza e il Regolamento IROA.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

ART. 20 DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di gara devono tenere una condotta esemplare, seria, dignitosa ed onesta, ispirandosi costantemente ai principi di lealtà e correttezza sportiva e terzietà, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano l'attività arbitrale in generale e del Tiro Dinamico in particolare.





- Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, nonché delle direttive emanate dagli Organi federali e del comitato S.A.F.R.O., in particolare all'art.6 del Regolamento di Giustizia Federale.
- 3. Essi sono altresì tenuti a:
 - a) ad aggiornarsi costantemente sui regolamenti federali ed internazionali, mantenendo un alto livello di competenza ed avendo particolare cura alla sicurezza ed al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive;
 - b) provvedere, nei termini previsti, al proprio tesseramento annuale versando, ove dovuto, la relativa quota di iscrizione fissata dal CF;
 - c) osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui tesserati e sull'operato degli organi della FITDS, del comitato S.A.F.R.O. e degli associati in genere, anche su piattaforme Social;
 - d) dirigere le gare ed assolvere agli incarichi per i quali sono designati con professionalità;
 - e) improntare il proprio operato al massimo rispetto ed alla leale collaborazione nei confronti di tutti i tesserati della FITDS;
 - f) partecipare alle riunioni tecniche ed ai seminari di aggiornamento organizzati dal S.A.F.R.O.;
 - g) informare immediatamente il comitato S.A.F.R.O. e la FITDS nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione;
 - h) segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta incapacità fisica;
 - i) vestire in modo consono alla funzione e indossare la divisa prescritta soltanto per competizioni ufficiali FITDS;
 - l) comunicare al S.A.F.R.O. ed al Regional Director eventuali designazioni o richieste di arbitraggio ricevute da Organismi Internazionali.
- 4. Agli Ufficiali di Gara è fatto divieto:
 - a) l'arbitraggio di eventi sportivi che non siano stati regolarmente autorizzati dalla FITDS;
 - b) rilasciare dichiarazioni lesive su argomenti riguardanti l'attività della FITDS o del comitato S.A.F.R.O., ovvero dichiarazioni lesive in relazione alle gare dirette od alle quali abbia partecipato.

ART. 21 DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

- 1. Gli Ufficiali di gara che svolgono l'attività hanno diritto alla difesa della propria immagine, all'onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla FITDS, in ogni luogo e circostanza.
- 2. Gli Ufficiali di Gara hanno diritto a percepire le indennità sportive ed i rimborsi spese previsti dal S.A.F.R.O. e dalla FITDS.

TITOLO VI GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

//r





ART. 22

- 1. Gli ufficiali di gara, nell'espletamento della loro attività arbitrale, sono sottoposti al controllo ed alla giurisdizione tecnica e disciplinare:
 - a) del Comitato S.A.F.R.O., per l'attività arbitrale svolta in ambito nazionale;
 - b) dell'IROA, per l'attività arbitrale internazionale;
 - c) degli Organi di Giustizia Federale in quanto tesserati FITDS.
- 2. Il controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta dai rapporti dei Match Director, dei RM o di altri soggetti all'uopo delegati.
- 3. Gli ufficiali di gara, inoltre, in quanto tesserati FITDS sono soggetti alla Giustizia Sportiva. Nell'ipotesi di irrogazione di sanzione disciplinare sussiste l'aggravante derivante dalla qualifica di arbitro posseduta.
- 5. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un ufficiale di gara vanno registrati nella propria scheda personale.

ART. 23 RICHIAMI

- 1. Il RM che sovraintende la manifestazione sportiva ha autorità su tutti gli Ufficiali di Gara che prestano la loro opera ed è l'unico responsabile delle decisioni in materia di condotta e disciplina degli Ufficiali di Gara.
- 2. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara subisca un richiamo disciplinare, salvo che la questione non assuma rilevanza per gli Organi di Giustizia Federale, il RM di competenza ha l'obbligo d'invio del rapporto dettagliato dell'accaduto e della procedura disciplinare intrapresa, al Comitato S.A.F.R.O.
- 3. Eventuali mancanze del RM e dello staff arbitrale possono essere comunicate al SAFRO dal Match Director.

ART. 24 I PROVVEDIMENTI TECNICI

- 1. Il Comitato S.A.F.R.O. può adottare provvedimenti tecnici a carico degli ufficiali di gara per ragioni tecniche, errori, carenze nella conoscenza dei regolamenti, incapacità, ritardi nell'invio della documentazione, dei referti o quant'altro infici il rispetto del presente Regolamento o di altre disposizioni nazionali o internazionali in materia.
- 2. Il Comitato S.A.F.R.O., può adottare i seguenti provvedimenti tecnici:
 - a) rilievo verbale;
 - b) rilievo scritto;
 - c) sospensione dall'attività arbitrale fino ad un massimo di 6 gare;

My .





- d) retrocessione di qualifica.
- 3. Inoltre il Comitato S.A.F.R.O. può adottare anche i seguenti provvedimenti particolari:
 - a) sospensione dell'attività fino ad un massimo di 6 (sei) mesi con inibizione da ogni attività arbitrale per il periodo sanzionato, per gravi irregolarità tecniche o comportamentali;
 - b) sospensione e cancellazione dall'Albo.
- 4. Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento tecnico deve comunque essere garantito il diritto al contraddittorio ed il diritto di difesa dell'interessato. Questo può essere anche svolto in modo informale, mediante comunicazioni via email. In ogni caso, all'esito, deve essere data comunicazione diretta all'interessato e in forma scritta.
- 5. I provvedimenti tecnici sono inappellabili.

ART. 25 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per le infrazioni disciplinari per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni:

- a) I tesserati, chiamati per l'occasione a svolgere le funzioni di ufficiali di gara, sono soggetti agli
 Organi di Giustizia della FITDS;
- b) I Dirigenti del Comitato S.A.F.R.O. e gli Ufficiali di Gara sono vincolati all'obbligo di denuncia e collaborazione previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

ART. 26 BENEMERENZE

Agli Ufficiali di Gara che si sono particolarmente distinti per la loro attività, il Comitato SAFRO può rilasciare attestati di benemerenza e, laddove consentito dai Regolamenti, richiedere alla Segreteria Federale della F.I.T.D.S. la segnalazione al C.O.N.I. per la valutazione del conferimento di benemerenze sportive.

ART. 27 COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

- 1. Il Giudice Sportivo o il Procuratore Federale, all'atto dell'apertura del procedimento disciplinare a carico di un Ufficiale di Gara iscritto all'Albo, per fatti connessi o meno all'esercizio delle proprie funzioni, deve darne immediata comunicazione al Comitato S.A.F.R.O.
- 2. Il Comitato S.A.F.R.O., preso atto del procedimento in corso, sospende cautelativamente l'Ufficiale di Gara interessato sino alla definizione del procedimento.
- 3. I provvedimenti degli Organi di Giustizia devono essere comunicati al Comitato S.A.F.R.O., per gli adempimenti di propria pertinenza.

1/2





ART. 28 ESONERO

- 1. Gli ufficiali di Ufficiali di Gara che vengono eletti nel Consiglio Federale sono dispensati dallo svolgimento dell'attività arbitrale (fermo restando la possibilità per gli stessi di arbitrare qualsiasi competizione sia di livello nazionale che internazionale, sia in Italia che all'estero.
- 2. La qualifica acquisita sarà mantenuta per tutto il periodo in cui siederanno nel Consiglio Federale.
- 3. Nell'ipotesi in cui non abbiano svolto alcuna attività arbitrale durante il periodo di esonero saranno tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento.
- 4. Sono altresì sospesi dalle funzioni arbitrali i tesserati che abbiano un contenzioso con la FITDS o nei cui confronti è pendente un procedimento innanzi agli organi di Giustizia Federale.

ART. 29 NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

///





FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO



Roma, 17 dicembre 2024 Prot. PF/rs 0247/2024

Spett.le Comitato Olimpico Nazionale Italiano Ufficio Statuti e Regolamenti Largo Lauro de Bosis n. 15 00135 Roma Alla cortese att.ne Avv. Michele Signorini

Lettera via email a michele.signorini@coni.it

Oggetto: Regolamento Settore Arbitrale Federale (SAFRO)

Egregio Direttore,

facendo seguito alla mia precedente comunicazione del 21 novembre 2023 (prot. PF/rs 198/2023) ed alla Tua risposta del 12 dicembre 2023 (prot. 000067), allego il nuovo Regolamento del Settore Arbitrale Federale (SAFRO) approvato ieri dal Consiglio Federale.

Abbiamo ritenuto opportuno rivedere ulteriori previsioni del Regolamento sia per tenere conto delle Vostre osservazioni sia in conseguenza della modifica dello Statuto Federale adottata a seguito dell'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2023.

Chiediamo l'approvazione, ai fini sportivi, del nuovo Regolamento SAFRO allegato.

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente Avv. Roberto Santucci

All.: c.s.

Firmato digitalmente da: SANTUCCI ROBERTO Ruolo: 4.6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA

Data: 17/12/2024 11:01:15